

(N. 1479)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CANZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1965

Trattenimento in servizio del personale degli uffici provinciali industria e commercio fino al raggiungimento de 40° anno di anzianità

ONOREVOLI SENATORI. — In forza delle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione del testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, il personale che veniva assunto presso i Consigli provinciali dell'economia — poi divenuti gli attuali Uffici provinciali dell'industria e commercio — non poteva assumere in alcun caso posti di ruolo.

Con il citato testo unico venne previsto l'inquadramento di tutto il personale addetto ai predetti Consigli provinciali dell'economia tra gli impiegati dello Stato: ma con successivo regio decreto-legge 3 ottobre 1936, n. 1900, tale possibilità di inquadramento in ruoli statali venne limitato ai funzionari direttivi (direttori, sostituti direttore, capi-ufficio statistica e capi-ragionieri).

I primi concorsi per ricoprire i posti di ruolo costituiti per i predetti funzionari furono banditi solo due anni dopo, con decreti del Ministro delle corporazioni 7 giugno 1938, 25 giugno 1938, 4 luglio 1938: i concorsi stessi furono espletati solo nel febbraio-marzo del 1939, così che l'immissione nei ruoli dei vincitori poté avere decorrenza solo dal 1° aprile 1939.

La maggior parte dei vincitori di tali concorsi è tuttora in servizio presso gli Uffici provinciali industria e commercio, ma ben pochi tra essi, hanno la possibilità di raggiungere, prima del compimento del 65° anno di età, i 40 anni di servizio utili per conseguire il diritto al massimo di pensione. Per la massima parte, infatti, si tratta di funzionari che, al momento in cui furono immessi in ruolo, erano già innanzi con l'età ed avevano al loro attivo parecchi anni di servizio fuori ruolo.

È evidente l'iniquità della situazione nella quale, per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà, questa benemerita categoria di funzionari è venuta a trovarsi, e, conseguentemente, l'esigenza di porvi rimedio.

A tal fine è diretto l'unito disegno di legge che vi sottopongo per l'approvazione.

Si tratta di compiere un atto di giustizia per un piccolo gruppo di funzionari dello Stato (non più di un centinaio) i quali hanno sempre svolto con passione, competenza ed impegno le loro non facili funzioni, attraverso una lunga attività di lavoro interamente trascorso nelle Camere di commercio e negli attuali Uffici provinciali indu-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stria e commercio e che meritano di essere posti in condizione di poter anch'essi interamente usufruire per la loro vecchiaia della provvidenza di un provvedimento integrale. Tale atto di giustizia è tanto più necessario in quanto, come è noto, già con altri appositi provvedimenti — quali, recen-

tissimo, quello adottato con legge 7 maggio 1965, n. 459 — si è provveduto con soluzione analoga a quella indicata dall'unito disegno di legge, per similari situazioni.

Confido pertanto che non mancherà al disegno di legge che mi onoro sottoporvi, la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I funzionari dei ruoli statali degli Uffici provinciali industria e commercio, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera con decorrenza 1° aprile 1939 a seguito dei concorsi per esami banditi dall'allora Ministero delle corporazioni con decreti ministeriali in data 25 giugno 1938, 1° luglio 1938 e 29 agosto 1938, rispettivamente per « sostituti direttori aggiunti », per « capi ragionieri » e per « capi uffici statistica » nei ruoli dei cessati Uffici provinciali delle corporazioni, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono tratti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utili a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.